

D.R. 233 19.12.2018

Recante emanazione del Regolamento
per il conferimento di incarichi nelle
scuole della LUISS Guido Carli

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con cui è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, approvato dal Consiglio di Amministrazione della LUISS nella seduta del 28 settembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2018;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli deliberato dal Consiglio di Amministrazione LUISS nella seduta del 19 luglio 2011, con la modifica ulteriore dell'articolo 14 deliberata dal Consiglio di Amministrazione LUISS nella seduta del 21 marzo 2013;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2018, su proposta del Senato Accademico del 23 ottobre 2018;

DECRETA

È emanato il Regolamento per il conferimento di incarichi nelle scuole della LUISS Guido Carli allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Prof. Andrea Precipe



REGOLAMENTO

**per il conferimento di incarichi nelle scuole della LUISS
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli**

*(proposta deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 23 ottobre 2018 e
approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2018)*

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, emanato in attuazione dello Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti di Ateneo disciplina le modalità e le procedure con le quali le scuole della LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli conferiscono incarichi a contratto di docenza superiore a 30 ore per far fronte alle proprie esigenze.

Articolo 2

Soggetti destinatari

Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università e può riguardare:

- a. professori o ricercatori della LUISS Guido Carli o di altre Università, anche se collocati in quiescenza;
- b. esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
- c. soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Articolo 3

Procedura di selezione

Il comitato direttivo della Scuola o, laddove non previsto, il comitato scientifico, valutati i fabbisogni della scuola, provvede ogni anno all'emanazione di un bando aperto di idoneità per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento, mediante contratto di diritto privato.

Il bando deve indicare:

- a. la tipologia di incarico (docenza);
- b. l'area disciplinare di interesse;
- c. la scuola di afferenza;
- d. i requisiti e le modalità per la partecipazione alla selezione, che avverrà esclusivamente sulla base dell'analisi del curriculum del candidato, a cura di una commissione nominata dal direttore della scuola.

Al bando deve essere data adeguata pubblicità tramite il sito web della LUISS Guido Carli.

Articolo 4

Requisiti per la presentazione delle domande

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che rientrino in una delle categorie indicate dall'articolo 2 del presente regolamento e che soddisfino i requisiti richiesti dallo specifico bando al quale si partecipa. I docenti e ricercatori di ruolo in servizio della LUISS e di altri Atenei sono esentati dal partecipare al bando e possono essere assegnatari direttamente di contratti di insegnamento nelle Scuole.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla procedura di cui al presente regolamento dovranno essere inoltrate al direttore della scuola e corredate con l'invio di un curriculum vitae.

Articolo 6

Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione

La dichiarazione di idoneità dei candidati che hanno presentato domanda è espletata da una commissione nominata dal comitato direttivo in cui siano rappresentate le diverse aree disciplinari e che rimane in carica per un anno.

Il profilo didattico del candidato è valutato con riferimento al suo curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali.

L'attività professionale è valutata in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile.

I curricula dei candidati ritenuti idonei sono trasmessi al responsabile del personale della LUISS Guido Carli.

Articolo 7

Conferimento dell'incarico

Qualora si tratti di insegnamenti da svolgere in lingua inglese, il candidato idoneo dovrà sostenere, prima del conferimento dell'incarico, un colloquio in lingua inglese con il responsabile del corso.

Il direttore della scuola conferisce gli incarichi a uno o più candidati dichiarati idonei.

Al candidato verrà data comunicazione dettagliata dell'offerta della scuola, precisando:

- a. la durata dell'incarico;
- b. l'indicazione del compenso o i criteri per la sua determinazione;
- c. la tipologia dell'impegno che sarà richiesto e il numero di ore eventualmente previsto;
- d. la scadenza entro la quale comunicare l'accettazione.

Articolo 8

Professor of practice

Il direttore generale, previa deliberazione del comitato esecutivo a seguito di valutazione da parte di una commissione composta dal rettore, i prorettori e il direttore generale stesso, può attribuire contratti triennali a candidati che, idonei ai sensi del presente regolamento, oltre ad aver maturato una significativa esperienza professionale in ruoli apicali in azienda e/o come professionista o consulente, hanno una dimostrata esperienza accademica, di ricerca e d/o di didattica. Agli stessi è richiesto il seguente impegno:

- 50 ore di insegnamento in corsi post-universitari e/o progettazione di moduli e/o programmi executive e/o custom;
- direzione/condirezione di programmi master, executive e custom;
- sviluppo di progetti di ricerca applicata.

L'attribuzione dell'incarico di professor of practice è incompatibile con la contemporanea funzione di dottorando di ricerca, assegnista di ricerca, borsista a qualsivoglia titolo, lecturer, docente o amministrativo di ruolo.

Articolo 9

Lecturer e senior lecturer

Il direttore generale, previa deliberazione del comitato esecutivo a seguito di valutazione da parte di una commissione composta dal rettore, i prorettori e il direttore generale stesso, può attribuire contratti triennali a docenti che si siano distinti per particolari capacità comunicative e divulgative e siano in possesso dell'idoneità di cui al presente regolamento. Agli stessi è richiesto un impegno di almeno 120 ore di attività didattica per anno accademico.

I docenti così eventualmente individuati acquisiscono, in base a criteri di anzianità didattica maturata in LUISS o in altri atenei, la qualifica di "lecturer" o "senior lecturer" e sono rinnovabili massimo due volte.

Articolo 10

Contratti a titolo gratuito

I contratti di cui al presente regolamento possono essere a titolo gratuito, laddove stipulati con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, documentato tramite idonea autocertificazione.

Articolo 11

Diritti e doveri dei soggetti incaricati

Oltre alle attività di didattica frontale, i collaboratori che svolgono le attività di docenza disciplinate dal presente regolamento sono tenuti a compilare il *syllabus* del corso di insegnamento loro attribuito entro i termini stabiliti dalla scuola. I docenti partecipano sia alle commissioni di verifica del profitto degli studenti, sia alle commissioni giudicatrici dell'esame finale per il conseguimento del titolo rilasciato dalla scuola e sono tenuti ai relativi adempimenti. I docenti terranno un registro aggiornato nel quale dovranno, di volta in volta, annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato e le altre attività connesse con i compiti svolti.

I docenti si impegnano a mantenere, per l'intera durata dell'attività didattica loro assegnata, un rapporto continuo con gli studenti, sia garantendo la presenza agli orari di ricevimento, sia rispondendo prontamente alle mail ricevute sulla casella di posta istituzionale.

I docenti si impegnano, inoltre, a non svolgere, per la durata del contratto stesso, attività che siano in conflitto di interessi, anche solo potenziale, e che comunque possano arrecare pregiudizio alla LUISS Guido Carli.

Articolo 12

Incompatibilità

Non possono essere conferiti incarichi a coloro che svolgono incarichi politici. Tale incompatibilità perdura per 1 anno successivo alla scadenza del mandato per coloro che abbiano ricoperto cariche di governo o di deputato, senatore, presidente di regione, sindaco di città metropolitana, segretario di partito rappresentato in parlamento.

Non possono, inoltre, essere conferiti incarichi a coloro che con sentenza di primo grado confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.

È causa di incompatibilità sopravvenuta l'assoggettamento ad una misura cautelare restrittiva in vigenza di contratto.

Il collaboratore è obbligato a comunicare alla LUISS Guido Carli le incompatibilità di cui al presente articolo al momento della stipula del contratto e, comunque, in sua vigenza, entro 5 giorni dal loro sorgere. In tale ipotesi, il contratto si intende risolto.

Articolo 13

Natura del contratto e trattamento previdenziale e assicurativo

Ai contratti di cui al presente regolamento si applica, ove compatibile, l'accordo collettivo nazionale di riferimento per i collaboratori delle università non statali del 10 dicembre 2015 oltre alle vigenti disposizioni in materia previdenziale, sulla base della tipologia contrattuale adottata per l'affidamento dell'incarico.

L'Università provvede direttamente, laddove necessario, alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei collaboratori di cui al presente regolamento nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Articolo 14

Risoluzione del contratto

I contratti devono prevedere la risoluzione di diritto nei seguenti casi:

1. ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività;
2. ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore ad una settimana;
3. perdita dei requisiti di cui agli articoli 2 e 9.